

**CONTRATTO DI FINANZIAMENTO RIMBORSABILE MEDIANTE CESSIONE PRO SOLVENDO DI QUOTE  
DELLA RETRIBUZIONE MENSILE**

**INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI (STANDARD EUROPEAN CONSUMER CREDIT INFORMATION)**

**1. Identità e contatti del Finanziatore / Intermediario del credito**

Finanziatore	MCE FINANCE S.P.A.	Intermediario del credito	Intermediario del credito
Indirizzo	Via Ostiense, 131/L – 00154 Roma RM	Indirizzo	
Telefono	06 83753301	Telefono	
E-mail	info@mcefinance.it	E-mail	
Pec	mcefinance@pec.it	Pec	
Fax	06 87815026	Fax	
Sito web	www.mcefinance.it	Sito web	

**2. Caratteristiche principali del prodotto di credito**

Tipo di contratto di credito	Prestito da estinguersi mediante cessione pro-solvendo di quote della retribuzione mensile fino al quinto dell'ammontare di tali emolumenti.
Importo totale del credito <i>Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore</i>	Importo totale del credito pari a euro ..... Si calcola sottraendo dall'importo totale dovuto dal Cedente i Costi del credito quali: • gli interessi descritti alla sez. 3 del Secci. • gli oneri erariali descritti alla sez. 3.1 del Secci.
Condizioni di prelievo <i>Modalità e tempi con i quali il Consumatore può utilizzare il credito</i>	Una volta sottoscritto dalle parti il contratto di finanziamento, MCE Finance S.p.A. provvede alla notifica di una copia del medesimo al Datore di Lavoro (Amministrazione e/o Azienda) del Cedente ed allo svolgimento di tutte le attività volte all'ottenimento degli atti, dei documenti e delle garanzie previste per legge, dal contratto o comunque ritenute essenziali ad insindacabile giudizio del Finanziatore per la validità della cessione, quali in particolare il rilascio del benestare e/o nulla osta da parte del datore di lavoro e in caso di rinnovo, il decoro del termine di cui all'art.39 D.P.R. 180/1950 e s.m.i.. L'erogazione dell'importo totale del credito avverrà in una unica soluzione, entro e non oltre 15 giorni dal verificarsi delle condizioni sopra descritte (data di erogazione), mediante: - Bonifico bancario sul conto corrente comunicato dal Cliente; - Assegno circolare munito della clausola "non trasferibile" intestato al Cliente. L'importo dovuto al Cedente sarà preliminarmente destinato all'estinzione e/o al rimborso anticipato di prestiti in corso di ammortamento e di altri vincoli sulla retribuzione o salario, da rimuovere per obbligo di legge o per volontà del Consumatore. Anche prima della data di erogazione dell'importo totale del credito il Finanziatore potrà provvedere all'estinzione di cui sopra, se ritenuto necessario e/o essenziale per favorire il rilascio dell'atto di benestare e/o il nulla osta da parte del Datore di Lavoro. La data di decorrenza del piano di ammortamento del finanziamento viene stabilita normalmente nel 1° del mese successivo a quello di notifica del contratto da parte di MCE Finance S.p.A. alla Amministrazione e/o Azienda. La data di decorrenza (di qui in avanti Decorrenza) è la data dalla quale il capitale erogato produce gli interessi, e può essere soggetta a variazioni in base al mese di avvio delle trattenute comunicato dal Datore di Lavoro, ovvero, per altre ragioni non riconducibili alla volontà del Finanziatore (ad esempio: ragioni tecniche, amministrative o di legge). MCE Finance S.p.A. comunica mediante un prospetto analitico di liquidazione, rilasciato in sede di erogazione, la Decorrenza del piano di ammortamento del finanziamento. L'erogazione del prestito prima della data di Decorrenza, comporta la facoltà di MCE Finance S.p.A. di addebitare gli interessi di preammortamento nella misura pari al T.A.N. contrattuale, per il periodo intercorrente tra la data di erogazione e la data di Decorrenza. Il Consumatore può richiedere ed ottenere l'erogazione dell'importo totale del credito alla Data di Decorrenza del finanziamento evitando in tal modo di sostenere l'onere del preammortamento. L'importo giornaliero degli interessi di preammortamento è calcolato sull'importo totale del credito messo a disposizione ed è pari a euro .....
Durata del contratto di credito	Numero mesi ..... a partire dal mese di Decorrenza.
Rate e loro ordine di imputazione	L'importo di ciascuna rata è pari a euro ....., per un numero totale di ..... rate mensili. Il Consumatore pagherà gli importi nel seguente ordine: a) eventuale mora; b) eventuali altri oneri anche legali; c) interessi; d) Capitale. La tabella di ammortamento e copia del contratto idonea per la stipula sono disponibili su richiesta del Consumatore in qualsiasi momento, in modo da offrire evidenza di tutte le condizioni contrattuali nonché della scomposizione delle rate mensili nella quota capitale ed interessi.
Importo totale dovuto dal Consumatore <i>Importo totale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito</i>	Esso corrisponde alla somma di tutte le quote mensili della retribuzione ceduta prevista dal piano di ammortamento pari a euro ....., comprensivo dei costi meglio specificati al successivo punto 3 (Costi del Credito) del presente Secci, ad eccezione dei costi previsti in caso di ritardo nel pagamento e degli eventuali costi per l'ottenimento di copie della documentazione del prestito.
Garanzie richieste <i>Garanzie che il Consumatore deve prestare per ottenere il credito.</i>	<b>Cessione pro-solvendo.</b> Il Cedente è tenuto a restituire il finanziamento mediante la cessione pro-solvendo di quote della propria retribuzione mensile. Nel caso in cui il Datore di Lavoro non adempia per insolvenza o per qualsiasi altra causa, il Cedente sarà personalmente obbligato al pagamento della quota mensile ceduta in favore di MCE Finance S.p.A.. <b>Estensibilità dell'efficacia delle cessioni sui trattamenti di quiescenza.</b> Nel caso di cessazione dal servizio prima che sia estinta la cessione, l'efficacia di questa si estende di diritto sulla pensione o altro assegno continuativo equivalente che al Cedente venga liquidato dal Datore di Lavoro o da Istituti di Previdenza o di Assicurazione. Per quanto sopra rappresentato il Cedente autorizza il Finanziatore a notificare la cessione all'ente pensionistico competente affinché quest'ultimo operi sull'emolumento pensionistico allo stesso spettante a qualsiasi titolo, la ritenuta mensile contrattualmente prevista. <b>Previdenza complementare.</b> In presenza di una forma di Previdenza pensionistica complementare il finanziamento prevede l'assistenza della garanzia a valere sulle somme depositate presso un fondo pensione ovvero sulle prestazioni di previdenza complementare nei termini e nei limiti consentiti dalla legge. <b>Trattamento di fine rapporto (T.F.R./T.F.S.).</b> Il T.F.R./T.F.S. e qualsiasi altro emolumento dovuto al Cedente in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro, rimane vincolato per legge e per volontà contrattuale in favore del Finanziatore fino alla concorrenza del debito residuo esistente tempo per tempo, ciò anche quando esso sia accantonato presso un Fondo di Previdenza Complementare. Per quanto rappresentato il Cedente, nei limiti consentiti dalla legge, non potrà avvalersi del diritto di cui al comma 6 dell'art. 2120 del codice civile se non per la quota eccedente l'importo del debito residuo del prestito. <b>Trasferimento ad altro impiego.</b> Nel caso di trasferimento ad altra Amministrazione del Cedente, il Contratto si estende agli emolumenti percepiti dalla nuova Amministrazione.

**3. Costi del credito**

Tasso di interesse (T.A.N.)	Il TAN - Tasso annuo nominale è pari al .....%, fisso per tutta la durata del finanziamento, soggetto a maturazione e calcolato sul capitale residuo mensile a scalare, secondo un piano di ammortamento a rate costanti c.d. alla "francese". L'importo totale degli interessi ammonta a euro ..... L'importo finanziato del prestito ammonta a euro ..... (Importo totale dovuto dal Consumatore al netto degli interessi). L'estinzione anticipata del finanziamento da parte del Consumatore interrompe la maturazione degli interessi, ed essi non saranno più dovuti dal Consumatore per la parte di finanziamento non ancora goduta. Il Consumatore potrà altresì richiedere in qualsiasi momento la Tabella di ammortamento.
-----------------------------	---

<p><b>Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.)</b> <i>Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolato su base annua, dell'importo totale del credito.</i> <i>Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte</i></p>	<p>TAEG pari al .....%.</p> <p>Le ipotesi utilizzate per il calcolo del TAEG sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La data di primo utilizzo è stabilita ai fini del calcolo in coincidenza con la Data di Decorrenza del finanziamento.</li> <li>• L'importo totale del credito viene messo a disposizione in un'unica soluzione.</li> <li>• Un mese è l'intervallo di tempo compreso tra la data di decorrenza e la data di ciascun rimborso.</li> <li>• Si assume che un anno sia composto da 365 giorni (366 giorni per gli anni bisestili), 52 settimane o 12 mesi di uguale durata, ciascuno dei quali costituito da 30,41666 giorni (vale a dire 365/12), a prescindere dal fatto che l'anno sia bisestile o meno.</li> <li>• Il risultato del calcolo è espresso almeno fino alla seconda cifra decimale. Se la cifra decimale seguente è superiore o uguale a 5, la cifra del secondo decimale è aumentata di uno.</li> <li>• Il calcolo del TAEG è fondato sulla ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il Finanziatore e il Consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito.</li> <li>• Il TAEG è comprensivo di tutti i costi del credito di cui al punto 3 del presente documento di seguito elencati, ad eccezione dei costi previsti in caso di ritardo nel pagamento e degli eventuali costi per l'ottenimento di copie della documentazione del prestito.</li> </ul> <p>I costi del credito sono i seguenti: 1) Tasso annuo nominale pari a euro ..... , 2) oneri erariali pari a euro .....</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dal calcolo del TAEG rimangono escluse le eventuali penali che il Consumatore è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti nel contratto di credito, compresi gli interessi di mora.</li> </ul>
<p>Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è <b>obbligatorio</b> sottoscrivere: <i>un'assicurazione che garantisca il credito;</i></p> <p>e/o</p> <p><i>un altro contratto per un servizio accessorio.</i> <i>Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG.</i></p>	<p>Si.</p> <p>I finanziamenti rimborsabili mediante cessione di quote di stipendio o di salario consentite a norma del D.P.R. 180/50 devono avere la garanzia assicurativa a copertura del "rischio-vita" e contro i "rischi di impiego" che ne assicurino il recupero nel caso di premorienza e di interruzione definitiva del rapporto di lavoro. Le polizze vengono sottoscritte da MCE Finance S.p.A. ed il costo del relativo premio è ad esclusivo carico della medesima MCE Finance S.p.A.</p> <p>In relazione al "rischio-vita", l'assicurazione può essere stipulata previo consenso del Consumatore (art. 1919 c.c.). In caso di decesso del Cedente, la Compagnia Assicurativa provvederà direttamente al pagamento del debito residuo del Finanziamento a favore di MCE Finance S.p.A.; il pagamento da parte della Compagnia Assicurativa esaurisce ogni obbligazione, e nulla potrà essere preteso nei confronti degli eredi del Cedente fatti salvi i casi di invalidità della polizza assicurativa il cui prospetto informativo viene consegnato al Cliente all'atto della proposta di consenso.</p> <p>Con riguardo alle insolvenze derivanti dalla interruzione definitiva per qualunque causa del rapporto di lavoro, MCE Finance S.p.A. attiverà la richiesta di rimborso presso la Compagnia Assicurativa e, in seguito al pagamento del debito residuo, la Compagnia rimarrà surrogata nei diritti, ragioni, azioni e privilegi del Finanziatore nei confronti del Consumatore. La Garanzia Assicurativa contro i "rischi di impiego" verrà attivata solo qualora le Garanzie a tutela del credito sopra descritte (punto 2 del presente Secci "Garanzie richieste") risultino insufficienti o non immediatamente disponibili o applicabili. Nell'ipotesi di liquidazione dell'indennizzo per cessazione del rapporto di lavoro, per qualsiasi causa, l'intervento dell'Assicurazione determina la surroga dello stesso Assicuratore nei diritti di credito del Finanziatore nei confronti del Consumatore per l'importo liquidato al Finanziatore.</p> <p>Non sono previsti servizi accessori</p>

**3.1 Costi connessi**

<p>Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oneri erariali connessi all'imposta di bollo sui contratti pari ad euro .....</li> <li>• Spese per l'ottenimento di una copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni: a carico del Consumatore nella misura dei costi di produzione effettivamente sostenuti, in ogni caso non superiore a euro ...50,00..</li> <li>• Spese invio comunicazioni periodiche: a carico del Finanziatore.</li> </ul>
<p>Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al contratto di credito possono essere modificati</p>	<p>Nel rispetto della normativa vigente, qualora sussista un giustificato motivo (quale ad esempio: modifiche legislative, disposizioni di organi giudiziari, amministrativi e di vigilanza, variazioni relative a decisioni di politica monetaria, i parametri e condizioni finanziarie di mercato, ragioni di sicurezza o di maggiore efficienza), la Cessionaria potrà comunicare al Cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente, la proposta di modifica unilaterale delle condizioni economiche contrattuali con un preavviso di 2 (due) mesi. Le modifiche non potranno riguardare i tassi di interesse. Il Cliente ai sensi di legge può recedere dal contratto senza spese entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.</p>
<p>Costi in caso di ritardo nel pagamento <i>Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.</i></p>	<p>Per i pagamenti effettuati oltre il giorno 5 (cinque) del mese successivo a quello di scadenza saranno addebitati al consumatore interessi di mora al tasso contrattuale (TAN) maggiorato di 0,0 punti percentuali).</p> <p>Il ritardato o mancato pagamento può avere gravi conseguenze per il Cedente, quali a titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la decadenza dal beneficio del termine e/o la risoluzione del contratto per il ritardato o mancato pagamento di due rate del finanziamento (anche non consecutive);</li> <li>• la segnalazione ad uno o più sistemi di informazioni creditizie (SIC), nel caso il Cessionario vi aderisca ed indicati puntualmente nell'informativa resa unitamente alla richiesta del finanziamento: la segnalazione rende più difficile per il Cedente ottenere in seguito altri finanziamenti;</li> <li>• la segnalazione alla centrale dei rischi della Banca d'Italia, cui la Cessionaria debba contribuire per obbligo di legge nelle modalità e periodicità previste dalle disposizioni vigenti tempo per tempo: anche in questo caso la segnalazione rende più difficile per il Cedente ottenere in seguito altri finanziamenti;</li> <li>• azioni di recupero, stragiudiziale e giudiziale del credito (anche tendenti alla vendita forzata dei beni), con conseguente applicazione delle eventuali spese non preventivamente commisurabili;</li> <li>• applicazione degli interessi di mora;.</li> </ul> <p>Il ritardato e/o mancato pagamento può avere le descritte conseguenze anche nei casi in cui lo stesso Cedente pur avendo subito dal Datore di Lavoro le trattenute delle rate del prestito sulla propria retribuzione, le stesse non siano state versate e/o pervenute al Cessionario alle rispettive scadenze contrattuali.</p>

**4. Altri importanti aspetti legali**

<p><b>Diritto di recesso</b> <i>Il Consumatore ha diritto di recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del contratto.</i></p>	<p>SI</p> <p>Il Consumatore può esercitare il diritto di recesso, senza dover indicare il motivo, entro 14 (quattordici) giorni dalla conclusione del contratto mediante l'invio di comunicazione in forma scritta (art. 125-ter del D.Lgs. 385/1993 e s.m.i.) nelle modalità indicate al seguente paragrafo 5 lettera b) – contratto di credito.</p>
<p><b>Rimborso anticipato</b> <i>Il Consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte.</i></p>	<p>SI</p>

<p><i>Il Finanziatore ha il diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato.</i></p>	<p>SI</p> <p>Il Consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al Finanziatore.</p> <p>In tal caso il Cedente ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito in misura pari all'importo degli interessi dovuti per la vita residua del contratto. In tutte le ipotesi di estinzione anticipata del prestito, ivi compresa quella per volontà del Cedente, questi dovrà immediatamente versare l'importo del capitale residuo, degli interessi, e degli eventuali ulteriori oneri anche legali, maturati fino alla data del rimborso anticipato.</p> <p>Nel caso di rimborso anticipato del finanziamento MCE Finance S.p.A. ha diritto a un indennizzo pari all'1% dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore ad un anno, ovvero, lo 0,5% del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il Consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.</p> <p>L'importo non è dovuto se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;</li> <li>• l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro.</li> </ul>
<p><b>Consultazione di una banca dati</b></p> <p><i>Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione. Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.</i></p>	<p>SI</p> <p>MCE Finance S.p.A. nel procedimento istruttorio delle richieste di finanziamento può, se lo ritiene opportuno, fare ricorso a Sistemi di informazioni creditizie messe a disposizione da gestori privati o pubblici di sistemi informativi in tema di credito al consumo, accessibili da banche e Intermediari. In tal evenienza, le informazioni relative ai gestori, alle finalità e modalità del trattamento dei dati sono fornite contestualmente alla richiesta di finanziamento ai sensi del Reg. UE/2016/679, ovvero sono consultabili alla sezione privacy del sito <a href="http://www.mcefinance.it">www.mcefinance.it</a>.</p>
<p><b>Diritto a ricevere una copia del contratto</b></p> <p><i>Il Consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula. Il Consumatore non ha questo diritto se il Finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto.</i></p>	<p>SI</p>

## 5) Informazioni supplementari in caso di commercializzazione a distanza di servizi finanziari

### a) Finanziatore

<p><b>Finanziatore</b></p> <p>Indirizzo Telefono E-mail Pec Fax Sito web</p>	<p>MCE FINANCE S.P.A. Via Ostiense, 131/L – 00154 Roma RM 06 83753301 <a href="mailto:info@mcefinance.it">info@mcefinance.it</a> <a href="mailto:mcefinance@pec.it">mcefinance@pec.it</a> 06 87815026 <a href="http://www.mcefinance.it">www.mcefinance.it</a></p>
<p><b>Autorità di controllo</b></p>	<p>Banca d'Italia Via Nazionale, 91 – 00184 Roma RM</p>
<p><b>Iscrizione albo unico (Art. 106 TUB)</b></p>	<p>N° 152</p>

### b) Contratto di credito

<p><i>Esercizio del diritto di recesso</i></p>	<p>SI</p> <p>Il Consumatore può esercitare il diritto di recesso, senza dover indicare il motivo, entro 14 (quattordici) giorni dalla conclusione del contratto mediante l'invio di comunicazione in forma scritta (art. 125-ter del D. Lgs. 385/1993 e s.m.i.) nelle modalità di seguito indicate:</p> <p>a) mediante raccomandata A/R all'indirizzo: MCE Finance S.p.a. – Via Ostiense 131/L 00158 Roma (RM);</p> <p>b) mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: <a href="mailto:mcefinance@pec.it">mcefinance@pec.it</a>;</p> <p>c) mediante posta elettronica semplice all'indirizzo <a href="mailto:assistenzaconsumatori@mcefinance.it">assistenzaconsumatori@mcefinance.it</a> da confermare entro le 48 ore successive a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento</p> <p>Il Consumatore prende atto che per "conclusione del contratto" deve intendersi il momento in cui MCE Finance S.p.a. avrà terminato favorevolmente le attività istruttorie della pratica di finanziamento e, conseguentemente, deliberato ed espresso l'accettazione scritta delle condizioni contrattuali in precedenza già accettate da esso Consumatore mediante la sottoscrizione del modulo contrattuale. Della conclusione il Finanziatore ne darà notizia al Consumatore, e in ogni caso la conclusione del contratto si considererà comunque nota a quest'ultimo con l'avvenuto 'accredito dell'importo richiesto. In caso di rinnovo del finanziamento, il Contratto si intenderà sottoposto a condizione sospensiva dell'efficacia rappresentata dall'effettivo decorso del termine minimo previsto dall'art.39 DPR 180/1950 e s.m.i.. Il diritto del Cliente di poter esercitare il recesso dal Contratto decorrerà, alternativamente, al verificarsi della prima condizione tra l'accredito dell'importo richiesto o la comunicazione di avvenuta accettazione delle condizioni da parte di MCE Finance S.p.a. ai sensi dell'art. 1326 codice civile.</p> <p>In caso di recesso, se avvenuto nei tempi previsti dal presente articolo, non sarà addebitata al Cedente alcuna spesa, fatta salva la restituzione degli importi eventualmente già ottenuti dal Cedente stesso quali prefinanziamenti e/o estinzioni di altri impegni e/o anticipazioni riferiti all'operazione di cui ha volontà di esercitare il diritto di recesso. Tali somme dovranno essere restituite entro trenta giorni di calendario dall'invio della comunicazione di recesso. Inoltre, il Consumatore dovrà rimborsare al Finanziatore anche le somme non ripetibili da questo eventualmente versate alla pubblica amministrazione. Il recesso si estende automaticamente ai contratti aventi ad oggetto servizi accessori connessi con il presente contratto, se tali servizi sono resi dal Finanziatore oppure da un terzo sulla base di un accordo con il Finanziatore</p> <p>Qualora la restituzione intervenga in data antecedente alla Decorrenza del piano di rimborso contrattuale, MCE Finance dovrà rideterminare il conteggio degli interessi di preammortamento percepiti in sede di erogazione riconoscendo al Consumatore la differenza in suo favore.</p>
<p><b>Legge applicabile al contratto di credito e/o foro competente</b></p>	<p>Al contratto, redatto in lingua italiana, si applica la legge e la giurisdizione italiana. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra MCE Finance S.p.a. e il Consumatore con riferimento al contratto, il Foro territorialmente competente è quello del luogo di residenza o domicilio del Consumatore.</p>
<p><b>Lingua</b></p>	<p>Le informazioni sul contratto saranno comunicate in lingua italiana.</p>
<p><b>Reclami e ricorsi</b></p> <p><i>Strumenti di tutela stragiudiziale e modalità di accesso</i></p>	<p>Per eventuali contestazioni in ordine al rapporto contrattuale il Consumatore può presentare reclamo scritto a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzandolo a MCE Finance S.p.A. - Reclami - Via Ostiense 131/L – 00158 Roma (RM) oppure, in alternativa tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: <a href="mailto:mcefinance@pec.it">mcefinance@pec.it</a>, ovvero posta elettronica semplice all'indirizzo <a href="mailto:ufficioreclami@mcefinance.it">ufficioreclami@mcefinance.it</a>, da confermare entro le 48 ore successive a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.</p> <p>MCE Finance S.p.A. evaderà la richiesta entro il termine previsto dalla normativa tempo per tempo vigente, attualmente sessanta giorni dalla presentazione del reclamo. Ove il reclamo sia ritenuto fondato nella risposta saranno indicati anche i tempi tecnici entro i quali MCE Finance S.p.A. si impegna a</p>

provvedere alla risoluzione della problematica esposta. Qualora il Consumatore sia rimasto insoddisfatto dell'esito del reclamo (*perché non ha avuto risposta e/o ha avuto risposta negativa e/o perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita da MCE Finance S.p.A.*) egli potrà, prima di rivolgersi all'autorità giudiziaria, esperire il procedimento di mediazione obbligatoria di cui al D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e s.m.i., ovvero ricorrere al procedimento di conciliazione istituito con l'Arbitro Bancario Finanziario - ABF (di cui al D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385). A tal fine MCE Finance S.p.A. e il Consumatore concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al contratto:

a) all'Organismo di conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia), in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato sia da MCE Finance S.p.A. che dal Consumatore. La conciliazione potrà avere luogo presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio indicato del Consumatore. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), sul sito [www.mcefinance.it](http://www.mcefinance.it), presso qualsiasi sede degli intermediari del credito abilitati da MCE Finance S.p.A. dislocati sul territorio. Il Finanziatore e il Consumatore resteranno comunque liberi di rivolgersi a un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia;

b) all'Arbitro Bancario Finanziario - (ABF). L'ABF è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie attivabile solo dal Consumatore per il mero accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono; se la richiesta del ricorrente ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell'ABF a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a euro 100.000; per quanto riguarda altre cause di esclusione dalla competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario si fa rinvio alla Guida all'ABF. Tale sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie, è regolato dalle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia. Per maggiori informazioni sull'ABF e su come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario una apposita Guida viene messa a disposizione del Consumatore da parte del Finanziatore in uno con il contratto; in ogni caso la Guida e chiarimenti sono sempre disponibili: (i) sul sito del Finanziatore ([www.mcefinance.it](http://www.mcefinance.it)), (ii) rivolgendosi al servizio di assistenza alla clientela del Finanziatore all'indirizzo [assistenzaconsumatori@mcefinance.it](mailto:assistenzaconsumatori@mcefinance.it), (iii) contattando l'Intermediario del credito in rapporto con il Finanziatore, presso il quale il Consumatore si è rivolto per la richiesta di un finanziamento; in alternativa è possibile contattare la segreteria tecnica dell'Arbitro Bancario Finanziario i cui recapiti sono disponibili sul sito internet [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) oppure presso una filiale della Banca d'Italia aperta al pubblico il cui elenco è pubblicato anch'esso sul sito dell'ABF.

**CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO RIMBORSABILE MEDIANTE  
 CESSIONE PRO SOLVENDO DI QUOTE DELLA RETRIBUZIONE MENSILE**

Con il presente contratto di finanziamento,

tra

MCE Finance S.p.A., con sede legale e amministrativa in Via Ostiense 131/L – 00154 Roma, sito internet [www.mfinance.it](http://www.mfinance.it), indirizzo di posta elettronica certificata (pec) [mcefinance@pec.it](mailto:mcefinance@pec.it), e-mail [info@mcefinance.it](mailto:info@mcefinance.it), C.F. e P.IVA 08969851008, REA RM-1130258, capitale sociale euro 2.960.660,74 i.v., iscritta al nr. 152 dell'Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex.art. 106 D.Lgs. 385/93, soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia con sede in via Nazionale, 91 – 00184 Roma, soggetta a direzione e coordinamento di S.C.O. Iloans LLC con sede in New York – Stati Uniti d'America (d'ora in poi anche "MCE Finance" o "Finanziatore" o "Cessionario/Cessionaria");

e

Cognome .....	Nome .....
Cod. Fiscale .....	Nato a .....
il ..... Residenza (via e numero civico) .....	
C.A.P. ....	Località ..... Prov. .... Tel. ....
E-mail .....	Documento d'identità (tipo) .....
nr. ....	rilasciato da .....
data di rilascio ..... in seguito chiamato anche "Consumatore" e/o "Cliente". Ai fini del presente atto, il Consumatore elegge il proprio domicilio presso (indicare se diverso dall'indirizzo di residenza): .....	

**PREMESSO**

- che il Cliente ha avanzato richiesta di finanziamento rimborsabile mediante cessione "pro-solvendo" di quote della retribuzione mensile;
- che il Finanziatore fornisce al Cliente, prima che egli sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito, le informazioni precontrattuali necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte presenti sul mercato, al fine di permettere al Cedente una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito;
- che il Finanziatore assolve agli obblighi di assicurare le informazioni precontrattuali al Consumatore attraverso il documento denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori - Standard European Consumer Credit Information" ("Secci");
- che la concessione del finanziamento avviene ad insindacabile giudizio della Cessionaria, in base alle proprie discrezionali valutazioni, compreso il merito creditizio del Cliente;
- che il Cliente ha richiesto ed ottenuto copia della presente proposta contrattuale, e dopo attenta ponderazione si è determinato ad aderire alle condizioni di cui al presente modulo contrattuale mediante sottoscrizione del medesimo;
- che la presente proposta contrattuale è revocabile da parte del Consumatore in qualsiasi momento e sino all'accettazione di MCE Finance S.p.A. allorché si perfezionerà il Contratto tra le Parti;
- che una volta espletate favorevolmente le attività istruttorie da parte della Cessionaria e con l'apposizione della firma di quest'ultima in sede di deliberazione della pratica di finanziamento, il Contratto avrà piena efficacia e MCE Finance S.p.A. procederà alla conseguente erogazione secondo le modalità e le condizioni previste nel Contratto stesso. In caso di rinnovo del finanziamento prima del completo decorso della propria durata, il Contratto si intenderà sottoposto a condizione sospensiva dell'efficacia rappresentata dall'effettivo decorso del termine minimo previsto dall'art.39 DPR 180/1950 e s.m.i.. Resta inteso che l'efficacia contrattuale si considererà comunque nota al Cliente, alternativamente, al verificarsi della prima condizione tra la comunicazione dell'accredito dell'importo richiesto o la comunicazione di avvenuta accettazione delle condizioni da parte di MCE Finance S.p.A. ai sensi dell'art. 1326 codice civile.

**CIÒ PREMESSO**

Il Cliente e MCE Finance S.p.A. convengono l'erogazione di un finanziamento pari ad euro .....(Importo totale del credito) ai patti, garanzie e condizioni di seguito indicati.

Art. 1) **Tipo di finanziamento e Conclusione del contratto.** Con la sottoscrizione del presente contratto di prestito rimborsabile mediante cessione "pro-solvendo" di quote della retribuzione mensile nei termini previsti dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 e relativo regolamento esecutivo D.P.R.28 luglio 1950 n. 895 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché dagli artt. 1260 e seguenti del codice civile. Ed art. 1198 codice civile di seguito il "Contratto" o il "Finanziamento", MCE Finance S.p.A. concede il finanziamento richiesto ed il Cedente si dichiara debitore a titolo di mutuo, nei confronti del Cessionario dell'importo di euro ..... ("Importo Totale Dovuto"), che si obbliga a restituire mediante la cessione di n..... quote della retribuzione, uguali, mensili e consecutive di euro ..... ciascuna, comprensive delle quote di ammortamento del capitale e degli interessi di cui in prosieguo, che verranno prelevate e corrisposte ad essa MCE Finance S.p.A. da parte del Datore di Lavoro (Amministrazione ceduta e/o Azienda ceduta) del Cedente. La cessione è convenuta pro-solvendo, ossia nel caso in cui il Datore di Lavoro non adempia per insolvenza o per qualsiasi altra causa, il Cedente sarà personalmente obbligato alla restituzione del Finanziamento in favore di MCE Finance S.p.A.. Per "conclusione del contratto di finanziamento" deve intendersi il momento in cui MCE Finance S.p.A. avrà terminato favorevolmente le attività istruttorie della pratica di finanziamento e, conseguentemente, deliberato ed espresso l'accettazione scritta delle condizioni contrattuali in precedenza già accettate da esso Cliente mediante la sottoscrizione del modulo contrattuale. Della conclusione il Finanziatore ne darà notizia al Cliente, e in ogni caso la conclusione del contratto si considererà comunque nota a quest'ultimo con l'avvenuto accredito dell'importo richiesto. L'accettazione del contratto di finanziamento avviene ad insindacabile giudizio del Finanziatore, in base alle proprie discrezionali valutazioni, compreso il merito creditizio del Cliente. Il Contratto è costituito dal modulo "Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori - Secci" contenente le condizioni economiche del finanziamento che ne costituisce frontespizio, parte integrante ed essenziale, e dalle presenti clausole contrattuali.

Il Cliente prende atto che, laddove sia previsto il rinnovo di altra analoga operazione, gli effetti del contratto decorrono dal primo giorno successivo alla maturazione dei termini minimi previsti dall'art. 39 DPR 180/1950. In tal caso Mce Finance S.p.A. ed il Cliente convengono che l'avanzamento delle formalità amministrative presso il debitore ceduto e/o presso la Compagnia di assicurazione non potranno essere considerate in alcun modo valide ai fini della pretesa da parte del Cliente di ottenere la somministrazione e prima dei predetti termini.

## Art. 2) Condizioni economiche del finanziamento

2.1) **Tasso Annuo Nominale - TAN.** Il prestito si intende concesso alle condizioni economiche riprodotte nel Modello "Secci" sopra trascritto. Il Tasso di interesse nominale annuo, come specificato alla Voce Costi del Credito - Tasso di interesse (T.A.N.), sezione 3 del Secci, è pari al .....%, fisso per tutta la durata del finanziamento, calcolato sul capitale residuo a scalare mensilmente secondo un piano di ammortamento c.d. "alla francese", in base al quale le rate, composte da quota capitale e quota interessi, prevedono nel loro sviluppo una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. Gli interessi sono pari a complessivi euro .....per l'intera cessione e pertanto l'importo finanziato del prestito ammonta a euro .....(Importo totale dovuto dal Consumatore al netto degli interessi). La Tabella di ammortamento viene allegata al presente Contratto. Il TAN rappresenta la remunerazione per le attività svolte da MCE Finance S.p.A. e per il recupero di tutti gli oneri sostenuti e non ricompresi nei "Costi connessi" e negli "Altri importanti aspetti legali" di cui ai punti 3.1 e 4. del Secci. L'estinzione anticipata del Finanziamento da parte del Consumatore interrompe la maturazione degli interessi, ed essi non saranno più dovuti dal Consumatore per la parte di finanziamento non goduta. La misura degli interessi maturati sul capitale residuo mensile a scalare è consultabile nella allegata Tabella di ammortamento.

2.2) **Tasso annuo effettivo globale - TAEG.** Il Tasso Annuo Effettivo Globale - TAEG - relativo al presente Contratto è pari al .....%. Il TAEG indicato è comprensivo di tutti i costi, comprese le imposte, e non subirà modificazioni. Il TAEG è stato calcolato ai sensi dell'art. 121 comma 3 del D.Lgs. 385/1993 e delle Disposizioni della Banca D'Italia del 29 luglio 2009 e s.m.i.. Le ipotesi utilizzate per il calcolo del TAEG sono rappresentate nel Modello "Secci" alla Voce Costi del credito - Tasso annuo effettivo globale (TAEG), sezione 3. Il TEG (parametro rilevante ai fini della normativa antiusura, di cui alla legge 108/96 e s.m.i.) è pari al .....%.

2.3) **Importo totale dovuto dal Consumatore.** Corrisponde alla somma di tutte le quote mensili della retribuzione ceduta prevista dal piano di ammortamento pari a euro .....

2.4) **Importo totale del credito messo a disposizione del Cedente.** L'importo erogato con il Finanziamento è pari a euro ..... (Importo Totale del Credito). Si calcola sottraendo dall'importo totale dovuto dal Cedente gli interessi di cui alla sez. 3 del Secci e gli oneri erariali descritti alla sez. 3.1 del Secci.

## Art. 3) Erogazione del prestito

3.1) **Benestare e termini di rinnovo.** MCE Finance S.p.A. non provvederà alla erogazione del prestito e recederà dal contratto se, a giudizio insindacabile della medesima, non saranno stati forniti tutti gli atti e documenti necessari per la validità e la garanzia della cessione stessa ed, in particolare, se non sarà rilasciato il consenso definitivo da parte dell'Amministrazione e/o Azienda dalla quale il Cedente dipende (nulla osta o benestare). Una volta verificato da parte di MCE Finance S.p.A. che le condizioni di cui sopra siano state effettivamente compiute l'erogazione verrà effettuata in un'unica soluzione, entro e non oltre giorni 15 (quindici), mediante bonifico bancario sul conto corrente comunicato dal Cliente oppure mediante Assegno circolare munito della clausola "non trasferibile" intestato al Cliente. In caso di rinnovo del finanziamento, il Contratto si intenderà sottoposto a condizione sospensiva dell'efficacia rappresentata dall'effettivo decorso del termine minimo previsto dall'art.39 DPR 180/1950 e s.m.i.. Della conclusione del contratto il Finanziatore ne darà notizia al Consumatore e, in ogni caso, detta conclusione si considererà comunque nota al Cliente, alternativamente, al verificarsi della prima condizione e tra l'avvenuto effettivo accredito dell'importo richiesto o la comunicazione di avvenuta accettazione delle condizioni da parte di MCE Finance S.p.A., ai sensi dell'art. 1326 codice civile.

3.2) **Erogazione.** La Cessionaria erogherà al Cedente l'importo totale del credito, dedotti: a) eventuali estinzioni di prestiti in corso di ammortamento e di altri vincoli sulla retribuzione o salario, anche concessi in precedenza da MCE Finance S.p.A., per obbligo di legge o per volontà del Cedente; b) eventuali interessi di preammortamento nella misura pari al T.A.N. ....%, per il periodo intercorrente tra la data di erogazione e la Data di Decorrenza ai sensi del successivo art. 3.4; c) eventuali anticipazioni concesse discrezionalmente da MCE Finance S.p.A. al Cedente, dietro sua richiesta, regolate e sottoscritte con separato contratto. La Cessionaria provvederà alla estinzione dei prestiti e/o dei vincoli al verificarsi delle condizioni di cui al punto 3.1 che precede, ovvero anche prima, nel caso in cui la rimozione preventiva si renda necessaria e/o essenziale per l'ottenimento del nulla osta o Benestare di cui al precedente art. 3.1.

3.3) **Estinzioni di precedenti vincoli.** Il Cedente, secondo le necessità emerse e/o convenute in sede di richiesta o di istruttoria ovvero nel caso di obblighi di legge, autorizza la Cessionaria, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1723, comma 2, c.c., ad operare direttamente le trattenute di somme dall'importo totale del credito per estinguere quanto previsto dal precedente art. 3.2.

3.4) **Decorrenza piano di ammortamento.** La data di decorrenza del piano di ammortamento del Finanziamento viene stabilita normalmente nel 1° del mese successivo a quello di notifica del contratto all'Amministrazione e/o Azienda. La data di decorrenza può essere soggetta a variazioni in base alla data di ottenimento del benestare ed al mese di avvio delle trattenute comunicato dal Datore di Lavoro, ovvero per altre ragioni non riconducibili alla volontà del Finanziatore (ad esempio: ragioni tecniche, amministrative o di legge). MCE Finance S.p.A. comunica mediante un prospetto analitico di liquidazione, emesso in sede di erogazione, la Data di Decorrenza del piano di ammortamento del Finanziamento. Pertanto, qualora l'Amministrazione e/o Azienda comunichi che i versamenti verranno effettuati a partire da un mese diverso rispetto a quello indicato, rimane inteso che MCE Finance S.p.A. assumerà il 1° giorno di tale mese quale decorrenza del piano di ammortamento (d'ora in poi "Data di Decorrenza").

3.5) **Interessi di preammortamento.** L'erogazione del prestito prima della data di Decorrenza, comporta il diritto di MCE Finance S.p.A. di addebitare gli interessi di preammortamento nella misura pari al .....% e, per il periodo intercorrente tra la data di erogazione e la Data di Decorrenza. È diritto del Cedente richiedere che l'erogazione dell'importo totale del credito sia effettuata alla Data di Decorrenza del finanziamento, evitando in tal modo di sostenere l'onere del preammortamento.

3.6) **Obblighi del Consumatore – condizioni economiche – Informazioni Europee di base sul credito ai Consumatori.** Il Consumatore prende atto e accetta le condizioni economiche riportate anche nel documento denominato "Informazioni Europee di base sul credito ai Consumatori - Secci" costituente il frontespizio del presente Contratto, di cui fa parte integrante e sostanziale. Il Consumatore dichiara che il Finanziamento disciplinato dal presente Contratto è destinato a scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta e attesta pertanto la propria qualità di "consumatore". Di conseguenza, se rientrante nei limiti di importo previsti dalla relativa normativa, il Finanziamento rientra nel "credito ai consumatori" (D.lgs. 385/1993 Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

Art.4) **Modalità del rimborso e Obblighi della Amministrazione.** Per effetto della suindicata cessione l'Amministrazione e/o Azienda dalla quale il Cedente dipende sarà obbligata a norma di legge e per volontà del Cedente medesimo manifestata con la sottoscrizione del Contratto, a prelevare mensilmente dalla retribuzione dello stesso l'importo della quota ceduta pari ad euro ..... a decorrere dal mese di Decorrenza Effettiva del piano di ammortamento del presente Contratto, e così di seguito per ogni mese fino all'estinzione del totale del debito ed a versare, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, la quota ceduta al Cessionario sul c/c bancario n. 000002137X20 intestato a MCE Finance S.p.A. presso Banca Popolare di Sondrio SpA, sede di Roma - IBAN: IT03P056960323500002137X20. È facoltà del Cessionario modificare discrezionalmente in qualunque momento l'anzidetta modalità di versamento delle quote mensili indicando altro conto corrente bancario o postale ove potranno affluire le quote.

Art.5) **Riduzione della retribuzione.** Il Cedente e l'Amministrazione e/o Azienda terza ceduta sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Cessionaria l'eventuale riduzione o sospensione, per qualsiasi causa, della retribuzione oggetto di cessione. Nel caso in cui la riduzione dello stipendio del Cedente non sia superiore al terzo, la trattenuta continuerà ad essere effettuata nella misura stabilita; ove la riduzione sia superiore al terzo dello stipendio, la trattenuta non potrà eccedere il quinto dello stipendio ridotto (artt.35 e 55 D.P.R. 180/1950). In tale evenienza MCE Finance S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere all'Amministrazione e/o Azienda un prolungamento della ritenuta mensile (accodamento) producendo un nuovo piano di ammortamento alle medesime condizioni contrattuali comunicandolo al Cedente ed all'Amministrazione e/o Azienda, senza che ciò costituisca novazione del Contratto.

Art.6) **Ritardato e/o Mancato pagamento ed Interessi di mora.** In caso di ritardato pagamento, oltre il giorno 5 (cinque) del mese successivo a quello di scadenza, matureranno gli interessi di mora, senza bisogno di costituzione in mora, sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata, con decorrenza dal giorno successivo a quello della scadenza delle singole rate e fino al momento dell'effettivo pagamento. I detti interessi si applicheranno su base annuale, nella misura del tasso contrattuale maggiorato di ...0,0... punti percentuali, fermo restando che la misura complessiva di tali interessi, nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, non potrà mai essere superiore al limite fissato ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108/1996 e dalle indicazioni del TEGM nel rispetto del D. Lgs. 29.12.06, n. 303, modificativo dell'art. 116 del Testo Unico Bancario. Sui detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

Art 7) **Diritto di estinzione in via anticipata e spese non rimborsabili – Indennizzo di MCE Finance S.p.a.** Il Cedente ha diritto di rimborsare anticipatamente alla Cessionaria, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto. In tal caso il Cedente ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito in misura pari all'importo degli interessi dovuti per la vita residua del Contratto. In tutte le ipotesi di estinzione anticipata del prestito, ivi compresa quella per volontà del Cedente, questi dovrà immediatamente versare l'importo del capitale residuo, degli interessi, e degli altri eventuali ulteriori oneri anche legali, maturati fino alla data del rimborso anticipato. In caso di richiesta di estinzione anticipata o cessazione per qualsiasi causa del Contratto, MCE Finance S.p.A. provvederà ad estinguere il rapporto entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni lavorativi. Tale termine decorre dal momento in cui il Cedente avrà eseguito il rimborso del proprio debito e adempiuto a tutte le proprie obbligazioni previste dal presente Contratto. Nel caso di rimborso anticipato del finanziamento MCE Finance S.p.A. ha diritto a un indennizzo pari all'1% dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore ad un anno, ovvero lo 0,5% del medesimo importo, se la vita residua del Contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto. L'indennizzo non è dovuto se: a) il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito, b) l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro.

Art.8) **Decadenza dal Beneficio del termine e Risoluzione.** Fermo e impregiudicato quanto previsto dall'art. 1186 c.c., il Consumatore prende atto che il mancato pagamento di due rate del prestito (anche non consecutive), nonché l'inosservanza o mancato adempimento delle disposizioni e degli obblighi previsti dal presente contratto, non riconducibili al Finanziatore, attribuiranno a quest'ultimo la facoltà di esigere, in deroga al beneficio del termine di cui all'art. 1186 c.c., l'immediato pagamento di tutte le rate e/o quote anche non scadute oltre agli eventuali interessi di mora maturati ed alle eventuali spese sostenute per il recupero del credito. È altresì facoltà di MCE dichiarare il Consumatore decaduto dal beneficio del termine di rimborso, ex art. 1186 c.c., ovvero ritenere risolto il presente Contratto, ex art. 1456 c.c., nelle ipotesi di seguito rappresentate: a) insolvenza del Consumatore; b) accertamento di protesti cambiari, di sequestri civili e/o penali, di provvedimenti restrittivi della libertà personale, di decreti ingiuntivi o di azioni esecutive a carico del Cliente; c) infedeli dichiarazioni del Consumatore sulla propria situazione economico - finanziaria; d) diminuzione della consistenza patrimoniale del Consumatore. In caso di decadenza dal beneficio del termine di rimborso, come pure di risoluzione, il Consumatore è tenuto all'immediato pagamento al Finanziatore del complessivo o credito residuo vantato da quest'ultimo nei suoi confronti, entro il termine di 15 (quindici) giorni dall'avviso ricevuto a mezzo raccomandata o telegramma o altro supporto durevole atto a certificarne la ricezione da parte del Consumatore.

Art.9) **Trasferimento ad altra Amministrazione e richiamo alle armi.** Nel caso di passaggio alle dipendenze di altra Amministrazione e/o Azienda, il Cedente da facoltà ed autorizza sin da ora MCE Finance S.p.A. a notificare il presente Contratto al nuovo Datore di Lavoro affinché questo operi, sulla retribuzione che a qualsiasi titolo gli corrisponderà, la ritenuta mensile contrattualmente prevista. Agli effetti di cui sopra, il Cedente si obbliga a comunicare il trasferimento a MCE Finance S.p.A., nonché all'Amministrazione e/o Azienda da cui si allontana, affinché questa possa inviare a quella presso la quale assumerà servizio, anche se non compresa fra quelle indicate nell'art. 1 del D.P.R. n.180/1950, il conto della presente cessione assumendo, in difetto, ogni conseguente responsabilità. Tutte le spese, gli oneri e le perdite di valuta a cui MCE Finance S.p.A. potrà eventualmente andare incontro per la notifica e per il fatto stesso del trasferimento saranno a carico del Cedente. In caso di trasferimento alle dipendenze di altra Amministrazione e/o Azienda, il trattamento di fine rapporto (T.F.R./T.F.S.), e ogni altro emolumento maturato dal Cedente dopo la cessazione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi denominazione, e/o l'eventuale liquidazione della prestazione di cui al successivo art. 14 dovrà essere corrisposta a MCE Finance S.p.A. fino alla concorrenza del residuo credito. Nell'ipotesi in cui detta somma estingua parzialmente il Finanziamento, verrà elaborato un nuovo piano di ammortamento per il residuo importo, senza che ciò comporti mutazioni delle condizioni, ivi compreso il TAN, o novazione dell' Contratto; analogamente si opererà nel caso in cui la prosecuzione della ritenuta mensile venga rideterminata in base alla nuova misura del quinto cedibile ridotta rispetto alla rata contrattualmente prevista. Qualora il trasferimento alle dipendenze di altra Amministrazione e/o Azienda comporti il trasferimento diretto al nuovo Datore di Lavoro delle indennità maturate a titolo di T.F.R./T.F.S. come sopra individuate, dovranno essere corrisposte al Finanziatore solo le ritenute mensili sulla retribuzione contrattualmente previste, fermo restando il vincolo inderogabile sulle indennità di fine rapporto ovunque depositate e fino alla estinzione del prestito a favore del Finanziatore. In caso di richiamo alle armi del Cedente, la cessione si estenderà a tutte le somme e/o indennità spettanti a qualsiasi titolo al Cedente medesimo, rimanendo fin da ora autorizzata l'Amministrazione e/o Azienda da cui dipende o eventuali Enti, non escluso l'INPS, a prelevare mensilmente dalle suddette un importo pari ad un quinto di esse, per versarlo al Cessionario.

Art.10) **Prosecuzione delle trattenute sugli emolumenti pensionistici.** Qualora la cessazione del rapporto di lavoro intervenga prima dello spirare del termine dell'ammortamento del presente Finanziamento e sussista un residuo credito di cui alla cessione, gli effetti del Contratto si estenderanno per l'eventuale restante importo agli emolumenti pensionistici di qualsiasi natura e/o denominazione a cui il Cedente abbia diritto. Per quanto sopra rappresentato il Cedente autorizza fin da ora MCE Finance S.p.A. a notificare la cessione all'Ente Pensionistico competente affinché quest'ultimo operi sull'emolumento pensionistico allo stesso spettante a qualsiasi titolo, la ritenuta mensile contrattualmente prevista. Nell'ipotesi in cui detta somma estingua parzialmente il finanziamento, verrà elaborato un nuovo piano di ammortamento per il residuo importo, senza che ciò comporti mutazioni delle condizioni, ivi compreso il TAN, o novazione del Contratto.

Art.11) **Riduzione del trattamento pensionistico: specifico consenso all'accodamento pensionati I.N.P.S..** Nei casi di cui al precedente art. 10, l'eventuale successiva riduzione o sospensione per qualsiasi causa della rata di cessione del quinto della pensione, conseguenti a variazioni della prestazione pensionistica, il Cedente è tenuto a versare a MCE Finance S.p.A. - con le modalità che gli verranno comunicate - la differenza tra la rata mensile prevista nel presente Contratto ed il minore importo versato a MCE Finance S.p.A. da parte dell'Ente Previdenziale, per tutti i mesi nei quali è stata effettuata la predetta riduzione o sospensione della rata prevista contrattualmente da parte dell'Ente stesso, oltre alla maggiorazione per interessi di mora secondo quanto previsto dal presente Contratto. Ai fini del rimborso, il Cedente autorizza l'Ente Previdenziale a trattenere dalla prestazione pensionistica a sé spettante ed a versare a MCE Finance S.p.A. gli eventuali importi ancora dovuti al termine del piano di ammortamento originario, per un periodo massimo di diciotto mesi, fermo restando l'obbligo per il Cedente all'immediato pagamento dell'eventuale ulteriore importo dovuto e non recuperato al termine del citato periodo. La predetta autorizzazione ad effettuare il suddetto recupero oltre la scadenza naturale del piano di ammortamento fino al saldo e per un periodo massimo di diciotto mesi comporta il prelievo di un importo pari alla rata contrattualmente stabilita, fermo restando il rispetto del quinto mensilmente cedibile. La presente clausola troverà applicazione per le categorie di pensionati indicate o che verranno indicate dall' I.N.P.S..

Art.12) **Costituzione del vincolo sul trattamento di fine rapporto (T.F.R.), e/o altre quiescenze.** L'efficacia della cessione, dopo l'interruzione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, è estesa automaticamente ed irrevocabilmente per patto espresso ed ai sensi di legge, ad ogni importo dovuto al Cedente a titolo di trattamento di fine rapporto (T.F.R./T.F.S.), e ad ogni altro emolumento allo stesso dovuto a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi denominazione, fino alla estinzione del prestito. Pertanto, il Cedente consente a che l'Amministrazione e/o Azienda terza ceduta trattienga l'importo necessario per l'estinzione della cessione e che, parimenti, la trattenuta venga effettuata da qualsiasi Ente di Previdenza o Assicurazione ai quali il Cedente medesimo fosse iscritto per legge, per regolamento o per contratto di lavoro. Il Cedente per tutta la durata del prestito e fino alla sua completa estinzione si impegna sin d'ora a non avvalersi del diritto di cui al comma 6° dell'art. 2120 c.c. come modificato dalla legge 29/5/1982 n. 297, se ed in quanto a lui applicabile (anticipazioni sul trattamento di fine rapporto), per la quota non eccedente l'importo del debito residuo risultante alla data di esercizio del suddetto diritto.

Art.13) **Facoltà della Cessionaria nell'ipotesi di procedure concorsuali a carico del Datore di Lavoro.** In caso di procedure concorsuali a carico della Amministrazione e/o Azienda terza ceduta, la Cessionaria potrà espletare nei confronti degli Organi della procedura tutte le attività volte alla verifica del credito nonché potrà richiedere agli stessi Organi la liquidazione, nei limiti del debito del Cedente, delle somme dovute al Cedente dalla Amministrazione e/o Azienda terza ceduta soggetta alla procedura concorsuale, in quanto vincolate all'estinzione del Finanziamento. La Cessionaria, in qualità di avente causa del Cedente, potrà esercitare il medesimo diritto anche nei confronti del Fondo di Garanzia previsto dalla Legge 29 maggio 1982 n. 297. Il Cedente sottoscrivendo il presente Contratto autorizza e delega irrevocabilmente la Cessionaria ad esercitare tali diritti nei confronti della procedura concorsuale e del Fondo di Garanzia.

Art.14) **Fondo Pensione.** In caso di cessazione del rapporto di lavoro, ove il Cedente fosse iscritto ad un Fondo Pensione gestito dall'INPS o a qualsiasi altro Fondo di Previdenza Complementare (assicurazione facoltativa), il Cedente con la sottoscrizione del presente contratto autorizza il Cessionario, conferendo a quest'ultimo ora per allora mandato irrevocabile ad esercitare il diritto di riscatto della propria posizione presso il Fondo ed a richiedere la liquidazione delle prestazioni che risultassero a suo favore. La delega al riscatto anticipato viene sottoscritta e rilasciata in favore del Finanziatore contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, affinché MCE Finance S.p.A. medesima ne possa fare libero utilizzo al verificarsi dell'evento risolutivo del rapporto di lavoro. Il Cedente non potrà in nessun caso chiedere anticipazioni se non per la parte eccedente l'importo residuo a suo debito. A tal fine il presente Contratto sarà notificato al Fondo Pensione a cui il Cedente dichiara di aderire. Nel caso in cui il Cedente trasferisca la propria posizione previdenziale ad altra forma pensionistica complementare, il Cedente autorizza sin da ora il Cessionario a notificare a quest'ultima il presente contratto. Tutte le spese, gli oneri e le perdite di valuta a cui il Cessionario potrà eventualmente andare incontro per la notifica ed il fatto stesso del trasferimento saranno a carico del Cedente.

Art.15) **Copertura assicurativa.**

15.1) **Obblighi della garanzia assicurativa.** I finanziamenti rimborsabili mediante cessione pro-solvendo di quote di stipendio e/o di salario devono avere per legge la garanzia dell'assicurazione a copertura del "rischio-vita" e contro i "rischi di impiego". MCE Finance S.p.A. all'atto di perfezionamento del contratto, stipulerà con oneri a proprio carico le polizze assicurative a copertura del rischio vita e della perdita dell'occupazione, di cui la Cessionaria sarà contraente e beneficiaria. Il Cedente dovrà collaborare per quanto possa occorrere alla stipulazione delle sue esposte polizze in base alle richieste della Compagnia di Assicurazione.

15.2) **Copertura del rischio-vita.** La copertura del "rischio-vita" per l'ammontare e la durata di ammortamento del prestito viene garantita da una polizza assicurativa a premio unico. A tal fine, il Cedente dovrà rilasciare in sede di istruttoria del prestito apposite dichiarazioni sul suo stato di salute oltre al consenso ai sensi dell'art. 1919 del c.c.. In caso di decesso del Cedente, la Compagnia provvederà direttamente al pagamento del debito residuo del finanziamento; il pagamento da parte della Compagnia Assicurativa esaurisce ogni obbligazione e nulla sarà preteso dagli eredi del Cedente, fatti salvi i casi di invalidità della polizza assicurativa di cui al prospetto informativo consegnato al Cliente all'atto della proposta di consenso.

15.3) **Copertura del rischio di perdita dell'occupazione.** Viene stipulata da MCE Finance S.p.A. una polizza, contro i "rischi di impiego" a garanzia del rischio di mancato adempimento dell'obbligazione di pagamento da parte del soggetto debitore finanziato in caso di risoluzione definitiva, per qualunque causa, del rapporto di lavoro. MCE Finance S.p.A. attiverà la richiesta di rimborso presso la Compagnia Assicurativa e, in seguito al pagamento del debito residuo, la Compagnia rimane surrogata nei diritti, ragioni, azioni e privilegi di MCE Finance S.p.A. nei confronti del Cedente.

Art.16) **Attivazione garanzie e coperture assicurative.** Nel caso di interruzione e/o perdita del rapporto di lavoro la cessione estenderà i suoi effetti su ogni importo dovuto al Cedente a titolo di trattamento di fine rapporto (T.F.R./T.F.S.), e su ogni altro emolumento allo stesso dovuto a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi denominazione, compresa la liquidazione della prestazione di cui al precedente art. 14 fino alla estinzione del prestito. Nel caso in cui pervengano delle somme e qualora dette somme estinguano parzialmente il finanziamento, verrà elaborato un nuovo piano di ammortamento per il residuo importo, senza che ciò comporti mutazioni delle condizioni o novazione dell'originario contratto. In presenza dell'accesso ad un trattamento pensionistico, e l'Ente Previdenziale risulti obbligato per legge ad operare le necessarie trattenute, MCE Finance S.p.A. richiederà all'Ente Pensionistico di attivare le trattenute sino ad estinzione del credito residuo. La Garanzia Assicurativa per il rischio di insolvenza derivante dalla perdita dell'occupazione verrà attivata solo qualora le Garanzie a

tutela del credito descritte al punto 2 del Secci "Garanzie richieste" e nel presente Contratto, risultino insufficienti o non immediatamente disponibili o applicabili. In ipotesi di preminenza, l'indennizzo corrisposto dalla Compagnia Assicurativa a MCE Finance S.p.A. estinguerà il debito senza surroga della Compagnia medesima nel diritto di credito.

**Art.17) Intermediari del credito.** Il presente contratto di Credito indica alla sezione 1 del Modello "Secci" - Identità e contatti del Finanziatore/ Intermediario del credito il nome e il cognome o la denominazione, l'indirizzo ed a quale titolo opera il soggetto che entra in contatto con il Cedente, MCE Finance S.p.A. assicura piena trasparenza alle informazioni sull'Intermediario del credito. Il Cedente prende atto che nessun compenso, commissione o retribuzione ulteriori rispetto a quelli riportati nel presente contratto è dallo stesso dovuto a soggetti che a vario titolo possono comporre la rete distributiva. Al riguardo si precisa che ogni remunerazione per l'attività dell'intermediario del credito è a carico di MCE Finance S.p.A..

**Art.18) Surrogazione nel Contratto di finanziamento. Portabilità.** Al Cedente è concesso l'esercizio della facoltà di surrogazione ai sensi dell'art 1202 c.c. (c.d. "portabilità"), che comporta il trasferimento del contratto, alle condizioni stipulate con il Finanziatore subentrante, con esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura. Si conviene, ai sensi dell'art 120 quater del D.Lgs. 385/1993 e s.m.i., che nessun compenso né altra prestazione saranno dovuti a MCE Finance S.p.A. dal Cedente in caso di surrogazione per volontà del medesimo. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni inderogabili di legge in vigore.

**Art.19) Comunicazioni periodiche - Copie documentazione.**

**19.1) Comunicazioni periodiche.** Il Cessionario invia gratuitamente al Cedente alla scadenza del contratto, e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Le informazioni in essa contenute si intendono tacitamente approvate dal Cedente, in mancanza di opposizione scritta, che pervenga al Cessionario entro 60 (sessanta) giorni dalla data di avvenuto ricevimento della comunicazione medesima da parte del Cedente. Quest'ultimo può richiedere che, in alternativa all'invio in forma scritta a mezzo posta, la Cessionaria gli fornisca le comunicazioni tramite l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza che ne consentano il salvataggio delle stesse su supporto durevole. Il Consumatore ha sempre la possibilità di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione e/o servizio, comunicandolo per tempo a MCE Finance S.p.A.. Tutte le comunicazioni effettuate all'ultimo indirizzo segnalato dal Consumatore si intendono valide. Tutte le comunicazioni previste dalla legge o dal Contratto, compresi gli avvisi di imminente registrazione nei Sistemi di informazioni creditizie previsti dalla legge e dal Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti potranno essere effettuate utilizzando il servizio postale, il telefax o l'indirizzo di posta elettronica indicato dal Cedente. In caso di impiego dello strumento informatico, i termini per il diritto di recesso o per la contestazione dell'estratto conto decorrono dalla ricezione della comunicazione, intesa quale possibilità per il Cedente di accedere al contenuto della comunicazione. Il Cedente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, entro e non oltre novanta giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere nel corso degli ultimi dieci anni. Al Cedente potranno essere addebitati i soli costi di produzione di tale documentazione come indicato nel modulo Informazioni europee di base sul credito ai consumatori - Secci. Resta inteso che, qualora il Cliente non dovesse fare accesso alla documentazione messa a sua disposizione dal Cessionario con le suddette modalità, quest'ultimo avrà assolto comunque i suoi obblighi contrattuali, nonché gli obblighi incombenti sul Finanziatore a mente della vigente normativa primaria e secondaria in materia di trasparenza e comunicazioni periodiche alla clientela.

**19.2) Copie documentazione.** Il Cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al Cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione, in ogni caso non superiori a euro 50,00.

**Art.20) Cessione di credito. Cessione del Contratto.** Il Cliente autorizza sin da ora il Finanziatore a cedere il Contratto e/o i diritti ed obbligazioni da esso derivanti, con le relative garanzie. Il Cliente potrà sempre opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al Finanziatore. MCE Finance S.p.A. notifica individualmente al Consumatore la cessione attraverso un supporto cartaceo o altro supporto durevole in maniera tempestiva ed in ottemperanza delle prescrizioni di legge. La comunicazione individuale della cessione non è necessaria se il creditore originario, in forza di un accordo con il Cessionario, continua a gestire il credito nei confronti del Consumatore.

**Art.21) Modifiche unilaterali.** È convenuta a favore della Cessionaria, qualora sussista un giustificato motivo, la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali, i prezzi e le altre condizioni previste dal presente Contratto con espressa esclusione dei tassi d'interesse applicati. Sono esempi di giustificato motivo: modifiche legislative, disposizioni di organi giudiziari e/o amministrativi e/o di vigilanza, variazioni relative a decisioni di politica monetaria, di parametri e condizioni finanziarie di mercato, ragioni di sicurezza o maggior efficienza. Le modifiche, e il relativo motivo che dà luogo alle modifiche stesse, saranno comunicate al cliente ai sensi di legge secondo modalità contenenti la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con un preavviso minimo di 2 (due) mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente. Il Cedente, ai sensi di legge, può recedere dal Contratto senza spese, entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

**Art.22) Diritto di recesso del Consumatore.** Il Cedente può recedere dal contratto entro 14 (quattordici) giorni. Il termine decorre dalla data di conclusione del Contratto (come definita nel Secci al Paragrafo 5b) Diritto di recesso). Il Cedente che recede ne dà comunicazione al Cessionario inviandogli prima della scadenza del termine di cui sopra una comunicazione scritta secondo la modalità di seguito indicata: a) mediante raccomandate A/R all'indirizzo: MCE Finance S.p.a. - Via Ostiense 131/L 00158 Roma (RM); b) mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: [mcefinance@pec.it](mailto:mcefinance@pec.it); c) mediante posta elettronica semplice all'indirizzo [assistenzaconsumatori@mcefinance.it](mailto:assistenzaconsumatori@mcefinance.it), da confermare entro le 48 ore successive a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. La raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini suindicati. L'avviso di ricevimento non è, comunque, condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso, che è efficace decorsi tre giorni dal suo ricevimento. In caso di recesso, se avvenuto nei tempi previsti dal presente articolo, non sarà addebitata al Cedente alcuna spesa, fatta salva la restituzione degli importi eventualmente già ottenuti dal Cedente stesso quali prefinanziamenti e/o estinzioni di precedenti impegni e/o anticipazioni riferiti all'operazione di cui ha volontà di esercitare il diritto di recesso. Tali somme dovranno essere restituite entro trenta giorni di calendario dall'invio della comunicazione di recesso. Nessun interesse sarà applicato sulle somme che il Consumatore è tenuto a restituire in ragione di quanto sopra. Il Consumatore dovrà rimborsare al Finanziatore anche le somme non ripetibili da questo eventualmente versate alla pubblica amministrazione. Il recesso si estende automaticamente ai contratti aventi ad oggetto servizi accessori connessi con il presente Contratto, se tali servizi sono resi dal Finanziatore oppure da un terzo sulla base di un accordo con il Finanziatore.

**Art.23) Legge regolatrice e Foro competente.** I rapporti con il Cliente sono regolati dalla legge italiana e, per ogni eventuale controversia, si applica la giurisdizione italiana. In caso di controversie scaturenti dal rapporto, unico Foro esclusivo è quello di residenza o domicilio del Cliente consumatore ai sensi ai sensi del D.Lgs. 206/2005 ("Codice del Consumo"). Il Consumatore dichiara che ai fini della eventuale notifica di atti giudiziari nonché per tutta la corrispondenza inerente il presente Contratto di finanziamento, elegge il proprio domicilio presso l'indirizzo riportato nel Contratto e si impegna a comunicare tempestivamente a MCE Finance S.p.A. per iscritto l'eventuale successiva variazione del medesimo. Se, nel corso del rapporto, il Consumatore modificasse l'indirizzo indicato nel Contratto, senza darne comunicazione al Finanziatore, quest'ultimo resta manlevato da responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare da notifiche o corrispondenza in genere effettuate/inviata all'indirizzo indicato nel presente Contratto o all'ultimo indirizzo comunque noto.

**Art.24) Altre spese.** Le spese e tasse di bollo e di registro del presente atto, rivalessa per gli oneri erariali, spese postali, di notifica ai sensi di legge e richieste dall'Amministrazione e/o Azienda datrice di lavoro ceduta per ogni esigenza successiva alla instaurazione del rapporto, ivi comprese le comunicazioni relative al trasferimento, sono a carico del Cedente stesso, il quale autorizza, ora per allora, l'Amministrazione e/o Azienda dalla quale dipenderà a trattenere dagli emolumenti dovutigli la somma che, a tale titolo, gli venisse richiesta dal Cessionario o da altro soggetto avente causa da esso.

**Art.25) Lingua delle Comunicazioni.** Tutte le comunicazioni da parte del Finanziatore saranno effettuate in lingua italiana ed indirizzate presso il domicilio del Cedente indicato nel contratto o successivamente da questi comunicato per iscritto.

**Art. 26) Mutamento dei Tassi di cui alla Legge 108/96.** Qualora al momento della sottoscrizione del Contratto da parte del Cliente, e se successivamente alla data di sottoscrizione da parte di MCE Finance, dovesse essere mutato il valore del Tasso Soglia indicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ponendosi il limite del Tasso Soglia al di sotto del TEG del contratto, il Cessionario non potrà dare corso alla erogazione del Finanziamento. In tal caso il contratto sarà risolto di diritto per impossibilità della prestazione e MCE Finance S.p.A. potrà a suo insindacabile giudizio esimersi da ogni nuova negoziazione, ovvero, rettificare il Tasso Effettivo Globale del Finanziamento per adeguarsi ai nuovi parametri e ripresentare al Cliente un nuovo Contratto con i tassi rettificati. Resta sin d'ora espressamente pattuito tra le parti che la misura del tasso effettivo globale (TEG), inclusivo degli interessi, delle commissioni e delle spese, secondo le regole di calcolo definite dalla normativa, nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti non potrà in nessun caso e modo essere superiore al limite applicabile dall'art.2 comma 4 della Legge 108/96, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di detto limite, che detta misura sia pari al limite medesimo e non superiore. Analogamente si stabilisce che il tasso di mora, qualora superi per qualsiasi motivo le soglie previste dalla su richiamata legge, si intenderà sin d'ora pattuito nella misura pari a tale soglia.

**Art. 27) Tabella d'Ammortamento.** Il Cedente riceve in allegato al presente Contratto la tabella di ammortamento del Finanziamento ed ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua esplicita richiesta e senza spese, una copia della medesima.

**Art.28) Essenzialità, solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni contrattuali.** Tutte le obbligazioni assunte dal Consumatore si intendono essenziali e costituite con vincolo solidale e indivisibile anche per ciascuno dei suoi successori e aventi causa anche a titolo particolare.

**Art.29) Risoluzione stragiudiziale delle controversie: reclami, conciliazione e mediazione.** Per eventuali contestazioni in ordine al rapporto contrattuale il Cliente può presentare reclamo scritto mediante: a) raccomandata con avviso di ricevimento indirizzandolo a Mce Finance S.p.A. - Reclami - Via Ostiense 131/L 00158 Roma (RM) b) posta elettronica

certificata (PEC) all'indirizzo: [mcefinance@pec.it](mailto:mcefinance@pec.it), c) posta elettronica semplice all'indirizzo [ufficioreclami@mcefinance.it](mailto:ufficioreclami@mcefinance.it), da confermare entro le 48 ore successive a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Mce Finance S.p.a. evaderà la richiesta entro il termine previsto dalla normativa tempo per tempo vigente, attualmente sessanta giorni dalla presentazione del reclamo. Ove il reclamo sia ritenuto fondato nella risposta saranno indicati anche i tempi tecnici entro i quali MCE Finance S.p.a. si impegna a provvedere alla risoluzione della problematica esposta nel reclamo. Se il reclamo sarà ritenuto infondato, MCE Finance S.p.a. fornirà un'illustrazione chiara ed esauriente delle motivazioni del rigetto. Qualora il Cliente sia rimasto insoddisfatto dell'esito del reclamo (perché non ha avuto risposta e/o ha avuto risposta negativa e/o perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita da MCE Finance S.p.a.) egli potrà, prima di rivolgersi all'autorità giudiziaria, esperire il procedimento di mediazione obbligatoria di cui al D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e s.m.i., ovvero ricorrere al procedimento di conciliazione istituito con l'Arbitro Bancario Finanziario - ABF (di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385). Fermo restando quanto appena stabilito, tutte le future ed eventuali questioni che dovessero sorgere tra il Mutuatario e MCE Finance S.p.a. dall'interpretazione e/o dall'applicazione delle previsioni del presente Contratto saranno sottoposte al preventivo tentativo di conciliazione e al relativo procedimento di mediazione, esperito ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e successive modificazioni. A tal fine Mce Finance S.p.a. e il Consumatore avranno facoltà di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al Contratto:

- a) all'Organismo di conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia), in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato sia da Mce Finance S.p.a. che dal Consumatore. La conciliazione potrà avere luogo presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio indicato dal Consumatore. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), sul sito [www.mcefinance.it](http://www.mcefinance.it), presso qualsiasi sede degli intermediari del credito abilitati da MCE Finance S.p.a. dislocati sul territorio. In ogni caso il Consumatore e MCE Finance S.p.a., di comune accordo, potranno scegliere di rivolgersi ad un diverso organismo di composizione stragiudiziale delle controversie in materia bancaria, iscritto nel registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e del D.M. 18 ottobre 2010 n. 180, e dalla legge 26 novembre 2021, n. 206.
- b) In alternativa all'esperimento del tentativo di conciliazione e al relativo procedimento di mediazione, il Consumatore può proporre ricorso all'Arbitro Bancario-Finanziario (ABF), secondo i termini e le modalità indicate nella Guida all'ABF (la "Guida"). L'ABF è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie attivabile solo dal Consumatore per il mero accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono; se la richiesta del ricorrente ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell'ABF a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a euro 100.000; per quanto riguarda altre cause di esclusione dalla competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario si fa rinvio alla Guida. Tale sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie, è regolato dalle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia. Per maggiori informazioni sull'ABF e su come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario la Guida viene messa a disposizione del Consumatore da parte del Finanziatore in uno con il contratto; in ogni caso la Guida e chiarimenti sono sempre disponibili: i) sul sito del Finanziatore ([www.mcefinance.it](http://www.mcefinance.it)); ii) rivolgendosi al servizio di assistenza del consumatore del Finanziatore all'indirizzo [assistenzaconsumatori@mcefinance.it](mailto:assistenzaconsumatori@mcefinance.it); iii) contattando l'Intermediario del credito in rapporto con il Finanziatore, presso il quale il Cliente si è rivolto per la richiesta di un finanziamento; in alternativa è possibile contattare la segreteria tecnica dell'Arbitro Bancario Finanziario i cui recapiti sono disponibili sul sito internet [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) oppure presso una filiale della Banca D'Italia aperta al pubblico il cui elenco è pubblicato anch'esso sul sito dell'ABF.

Nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo, resta impregiudicata la facoltà del Cliente e del Cessionario di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

Art.30) **Trattamento dati.** Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 e del decreto legislativo 196/2003 come integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 ("GDPR"), il Consumatore riceve contestualmente alla firma del presente Contratto, separata informativa e richiesta di consenso come previsto dalla normativa richiamata.

Art.31) **Assistenza alla clientela.** Il Cliente è stato edotto in sede di richiesta del Finanziamento sull'assistenza offerta da MCE Finance S.p.a.. Ai sensi dell'art. 124, comma 5, del T.U.B. il Finanziatore fornisce al Consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria, eventualmente illustrandogli le informazioni precontrattuali che devono essere fornite, le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti e gli effetti specifici che possono avere su di lui, incluse le conseguenze del mancato pagamento. MCE Finance S.p.a. assolve a tale obbligo prima della conclusione del Contratto e per tutto il periodo a disposizione per l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 125-ter del T.U.B., a tale scopo il Cliente potrà rivolgersi nei normali orari di lavoro all'Intermediario del Credito abilitato al quale si è rivolto per inoltrare la richiesta di finanziamento, la cui identità è stata rappresentata nel Secci, oppure in alternativa al proprio servizio assistenza clienti al seguente indirizzo di posta elettronica: [assistenzaconsumatori@mcefinance.it](mailto:assistenzaconsumatori@mcefinance.it). Informazioni sui prodotti sono presenti anche sul sito [www.mcefinance.it](http://www.mcefinance.it) in area Trasparenza, dal quale può in qualsiasi momento consultare e/o scaricare la documentazione sulle caratteristiche del prodotto.

Art.32) **Sostituzione.** Fermi restando i diritti del Cedente e nel pieno rispetto della normativa applicabile, MCE Finance S.p.a. è autorizzata a farsi sostituire da soggetti terzi per l'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto.

Art.33) **Vigilanza e Controlli.** MCE è sottoposta alla vigilanza ed al controllo della Banca d'Italia, con sede in via Nazionale, 91 - 00184 Roma. MCE è altresì soggetta a direzione e coordinamento di S.C.O. Iloans LLC con sede in New York - Stati Uniti d'America.

**Il presente modulo contrattuale è composto di nr. 10 pagine comprendenti il documento delle "Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori - Standard European Consumer Credit Information" (Secci) sopra trascritto. Dopo attenta ponderazione, avendo riscontrato la corrispondenza di quanto più sopra riportato con il documento "Secci" e con la "Copia del testo contrattuale idoneo alla stipula" eventualmente richiesta e consegnatami, sottoscrivo il presente modulo contrattuale necessario all'ottenimento del finanziamento accettando formalmente tutte le condizioni in esso riportate.**

Resta inteso tra le parti che - anche in deroga a quanto previsto nel presente modulo contrattuale ed al fine di confermare la validità delle relative clausole contrattuali - il calcolo degli interessi maturati avverrà in ogni caso in conformità alla normativa bancaria tempo per tempo vigente e alle sue disposizioni di attuazione.

Data

firma del consumatore

Dichiaro di approvare specificamente, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., ovvero delle disposizioni in materia di trasparenza bancaria, le seguenti clausole contrattuali:

Art. 1 - Tipo di finanziamento e Conclusione del Contratto; Art. 3 - Erogazione del prestito; Art. 4 - Modalità del rimborso e Obblighi della Amministrazione; Art. 5 - Riduzione della retribuzione; Art. 6 - Ritardato e/o Mancato pagamento ed Interessi di mora; Art. 7 - Diritto di estinzione in via anticipata e spese non rimborsabili-Indennizzo di MCE Finance S.p.a.; Art. 8 - Decadenza dal Beneficio del termine e Risoluzione; Art. 9 - Trasferimento ad altra Amministrazione e richiamo alle armi; Art. 10 - Prosecuzione delle trattative sugli emolumenti pensionistici; Art. 11 - Riduzione del trattamento pensionistico: specifico consenso all'accodamento pensionati I.N.P.S.; Art. 12 - Costituzione del vincolo sul trattamento di fine rapporto (T.F.R.), e/o altre quiescenze; Art. 13 - Facoltà della Cessionaria nell'ipotesi di procedure concorsuali a carico del Datore di Lavoro; Art. 14 - Fondo Pensione; Art. 15 - Copertura assicurativa; Art. 16 - Attivazione garanzie e coperture assicurative; Art. 18 - Surrogazione nel contratto di finanziamento. Portabilità; Art.19 -Comunicazioni periodiche - Copie documentazione; Art. 20 - Cessione del contratto; Art. 21 - Modifiche unilaterali; Art.23 - Legge regolatrice e Foro competente; Art. 26 - Mutamento dei Tassi di cui alla Legge 108/96; Art. 28 - Essenzialità, solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni contrattuali; Art.29 - Risoluzione stragiudiziale delle controversie: reclami, conciliazione e mediazione; Art.32 - Sostituzione.

Data

firma del consumatore

### LEGENDA ESPLICATIVA DELLE PRINCIPALI NOZIONI E TERMINOLOGIE DELL'OPERAZIONE

**"CQS"**: indica i contratti di mutuo pro-solvendo concessi ed erogati da MCE Finance S.p.A. ai consumatori, rimborsabili mediante cessione del quinto dello stipendio o della pensione del soggetto finanziato ai sensi del D.P.R. n. 180 del 5 gennaio 1950 e successive modifiche, nonché rimborsabili mediante delegazione di pagamento pro solvendo.

**Importo Totale Dovuto**: importo del capitale preso in prestito più gli interessi e gli oneri erariali, che corrisponde alla somma di tutte le quote mensili della retribuzione ceduta prevista dal piano di ammortamento.

**Importo Totale del Credito**: Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore.

**Cessione pro-solvendo**: indica il negozio giuridico mediante il quale viene ceduto un credito in luogo del pagamento; il Cliente non è liberato della sua obbligazione sin quando il Cessionario non abbia ottenuto il pagamento.

**Ammortamento**: piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.

**Ammortamento a scalare**: modello di piano di rimborso detto "alla francese", che prevede per la rata una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.

**TAN (Tasso Nominale Annuo)**: il tasso d'interesse che remunera il capitale erogato, a scalare mensilmente

**TEG (Tasso Effettivo Globale)**: indice valido ai fini delle rilevazioni del rispetto delle soglie di tasso usurario, espresso in termini percentuali, calcolato secondo la normativa vigente tina conto di tutti i costi complessivi del finanziamento ad eccezione di quelli esclusi per legge. .

**TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale)**: il tasso annuo che comprende tutte le spese e gli oneri contrattuali oltre il TAN. È un indicatore sintetico convenzionale del costo totale del finanziamento. Indica il costo del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Calcolato con modalità secondo norma del D.M. del Tesoro 8/7/1992 e successive modifiche/integrazioni, su base annua, comprensivo dei costi indicati nel modello delle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori - SECCI".

**Interessi di mora**: tasso di interesse applicato in caso di ritardo nel pagamento delle rate.

**Istruttoria**: pratiche e formalità necessarie all'erogazione del Finanziamento.

**O.A.M.**: Organismo competente in via esclusiva ed autonoma per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi.

**Agente in attività finanziaria**: il soggetto iscritto nell'Elenco professionale tenuto dall'O.A.M., che propone i prodotti finanziari delle società Intermediarie.

**Intermediario ex Art. 106 TUB**: il soggetto iscritto all'Albo unico ex Art. 106 del TUB, che esercita la concessione del credito, può avvalersi per la distribuzione dei prodotti finanziari, anche di una propria rete di agenzie e/o di mediatori creditizi.

**Condizioni Generali Assicurative della Compagnia Assicurativa**: il fascicolo assicurativo inerente le Condizioni Generali di Assicurazione, fornite dalla Compagnia che rilascia la copertura assicurativa, contenente le specifiche condizioni contrattuali. .

**"TUB"**: Testo Unico Bancario di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni tempo per tempo emanate.

**Dichiaro di aver ricevuto copia del presente modulo contrattuale, comprensivo del Secci – Informazioni Europee di base sul credito al consumatore che ne fa parte integrante, necessaria e sostanziale e della tabella di ammortamento, oltre ai seguenti documenti consegnati in tempo utile prima della sua conclusione:**

- Secci
- Guida "Il credito ai consumatori in parole semplici";
- Guida pratica ABF;
- Guida "La Centrale dei Rischi in Parole semplici"
- Tabella TEGM corrente nel trimestre,.

Data

firma del consumatore

### MODALITÀ DI INVIO DELLE COMUNICAZIONI

Le comunicazioni contrattuali saranno inviate gratuitamente al Consumatore, ai sensi di legge e per gli effetti dell'art. 19 del Contratto, a mezzo lettera.

Se il Consumatore ha espresso la volontà di ricevere le comunicazioni contrattuali a mezzo e-mail, gratuitamente, il Finanziatore è espressamente autorizzato dal medesimo Consumatore ad utilizzare a tali fini l'indirizzo di posta elettronica indicato nello spazio seguente.

E-mail: \_\_\_\_\_

L'invio delle comunicazioni contrattuali all'indirizzo di posta elettronica sopra indicato dal Consumatore, esime la Cessionaria da qualsiasi ulteriore obbligo circa l'effettiva consegna al Consumatore delle comunicazioni contrattuali e periodiche secondo le vigenti disposizioni di vigilanza e di legge.

Data

firma del consumatore

### Sezione dedicata all'Intermediario del credito/Istituto bancario o altro intermediario vigilato

Io sottoscritto dichiaro sotto la mia responsabilità, ai sensi del D.LGS. 231/2007 e s.m.i., di aver proceduto alla identificazione ed alle attività di adeguata verifica di competenza ai sensi della legge e delle istruzioni ricevute da MCE Finance S.p.A.

Intermediario del Credito / operatore abilitato  
(timbro e firma)

\_\_\_\_\_



**MCE Finance S.p.A.**  
Sede legale: Via Ostiense n. 131/L – 00154 Roma  
Capitale sociale euro 2.960.660,74 - Partita Iva e Codice Fiscale 08969851008 -  
Iscritta nell'Albo degli intermediari finanziari ex art. 106 del D.Lgs. 385/1993, con il  
numero 152 – codice ABI 33239 – [www.mcefinance.it](http://www.mcefinance.it). Società soggetta a direzione e  
coordinamento di S.C.O. ILoans LLC sede in New York (USA) – Società sottoposta al  
controllo e vigilanza della Banca d'Italia. Associato: Assofin, UFI.

SECCI N. .....	CONTRATTO N. .....
-------------------	-----------------------

**Il Finanziatore, in considerazione dell'esito positivo dell'istruttoria della pratica di finanziamento e della conseguente favorevole deliberazione, con la propria sottoscrizione conferma le condizioni contrattuali già accettate dal Consumatore nel modulo contrattuale che precede.**

Data

**MCE Finance S.p.A.**  
***l'Amministratore Delegato***  
**Vincenzo Giacomini**